

CF. 92092530531

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "Tutto è Vita - Centro Anti Violenza Elisabetta Fiorilli" ODV, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare l'associazione intende occuparsi di:

- promuovere, organizzare e gestire iniziative di aiuto a vittime di violenza di genere (violenza e maltrattamenti sulle donne), contro la violenza sulle fasce deboli di qualsiasi tipo, contro la violazione dei diritti umani e la discriminazione, anche in collaborazione con gli enti locali e altre associazioni di accoglienza e sostegno alle vittime;
- realizzare e gestire centri antiviolenza, punti di ascolto, case rifugio e di accoglienza, comunità, per le vittime di violenza compresi i minori, con eventuale assistenza legale, psicologica, sociale, educativa gratuita;
- promuovere iniziative di consapevolezza finalizzate al cambiamento dei maltrattanti, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attraverso punti di ascolto specifici, con percorsi separati rispetto alle vittime;

- promuovere, nel rispetto delle scelte individuali, l'uso della meditazione e di altre tecniche non religiose e aconfessionali, come strumenti per lo sviluppo personale e il miglioramento delle relazioni interpersonali;
- favorire il dialogo interreligioso attraverso iniziative culturali e la gestione di spazi multiconfessionali;
- accogliere e sostenere le donne vittime di tratta ai sensi della Convenzione di Istanbul del 2011, approvata dal Parlamento italiano nel 2013;
- promuovere e organizzare la raccolta del sangue;
- promuovere e organizzare iniziative di natura sanitaria, medica, psicologica, infermieristica, sociale e di assistenza alla persona, con particolare riferimento alle fasce più deboli: anziani, bambini, donne, soggetti con particolari problematiche sanitarie e/o sociali, e nei confronti di soggetti che, per effetto di menomazione fisica, psichica e/o sociale si trovano nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi e/o bisogni, al fine di raggiungere pari dignità, in particolare attraverso l'amministratore di sostegno;
- promuovere, organizzare e gestire servizi di natura psicologica rivolti ai disturbi dell'apprendimento, alla psicotraumatologia, ai disturbi neuropsicologici e al pronto soccorso psicologico;
- promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche finalizzate allo sviluppo delle competenze di soci e volontari;
- aiuto, collaborazione e solidarietà a persone e famiglie che si trovano ad affrontare la fase finale della vita, in particolare per malattie non oncologiche;
- aiuto, collaborazione e solidarietà alle famiglie colpite da lutto; organizzare servizi di cremazione;
- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sanitari, sociali e assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili fisici e psichici e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
- promuovere la coscienza della solidarietà rispetto alla sicurezza sociale;
- organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento, e organizzare le forme di intervento conseguenti;
- organizzare il trasporto sociale di chiunque si trovi in condizioni di difficoltà fisica e/o psichica (anziani, disabili, bambini, eccetera) permanente o momentanea, per qualunque motivo;
- promuovere e organizzare servizi di solidarietà internazionale, comprese adozioni e adozioni a distanza;
- favorire l'accesso da parte di soggetti svantaggiati a forme di finanza sociale come banca etica, microcredito sociale, prestito antiusura e simili;
- organizzare servizi per animali, di salvaguardia, difesa e soccorso, nonché cimiteriali e di cremazione;
- organizzare servizi di mutualità e solidarietà, e qualsiasi altra attività possa derivare dalle finalità statutarie;
- svolgere eventuali attività commerciali che dovranno avere carattere non prevalente rispetto alle operazioni associative, e i cui proventi saranno esclusivamente utilizzati per il perseguimento degli scopi sopra elencati.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale delle prestazioni spontanee e gratuite dei propri associati, nonché dei volontari del Servizio Civile Nazionale, e, se presenti, di dipendenti. Per diffondere e affermare principi e obiettivi statutari, l'associazione può avvalersi dei mezzi di comunicazione o di stampe periodiche. L'associazione, nel rispetto degli obiettivi e indirizzi regionali e nazionali, e dei principi contenuti nel presente statuto, può partecipare a organismi, strutture e/o entità organizzative, anche con valenza economica, esterne all'associazione, in relazione a necessità e opportunità definite dai propri organi statutari. L'associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici; può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, e anche imprese di qualsiasi tipo, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Eventuali dipendenti dell'associazione possono diventare soci ma senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Per essere ammessi come associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ed eventuale PEC;
- strumento preferito per le comunicazioni da parte dell'associazione, comprese le convocazioni dell'Assemblea;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di

attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- eventuale presenza di procedimenti penali in corso o condanne penali;
- partecipazione ad altre associazioni di qualsiasi tipo, esclusi sindacati, partiti politici e istituzioni religiose;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

In caso di azioni disciplinari, erogate dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato, il socio può chiedere un secondo parere al Collegio dei Probiviri o all'Organo di controllo, se costituiti. Può rivolgersi all'Assemblea solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi, comprese quelle di natura disciplinare;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- è escluso da tale obbligo chi svolge attività di volontariato per l'associazione.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti Interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso di condanne penali per comportamenti in evidente contrasto con gli scopi sociali, può essere escluso dall'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo dopo colloquio con l'interessato, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio, prima di andare in assemblea, può appellarsi al Collegio dei Probiviri e/o all'Organo di controllo, se costituiti, che formuleranno entro 30 giorni un parere scritto da comunicare all'associato e all'Assemblea. L'associato potrà presentare all'Assemblea le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la ratifica del Direttivo o al massimo con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, Collegio dei Revisori, Revisore legali dei conti (se previsto);
- il Collegio dei probiviri (se costituito);
- il Comitato scientifico (se costituito).

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea solo nei casi espressamente previsti dalla legge, il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Sia Collegio dei probiviri che Comitato scientifico sono costituiti solo se il Consiglio Direttivo lo ritiene

opportuno, che in questo caso provvede a regolamentarne funzionamento e compiti. Tutti gli organi decadono contestualmente alla scadenza del Consiglio Direttivo. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro in regola con il versamento delle quote associative e ammessi a soci da almeno 3 mesi. Ciascun associato ha un voto. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono divenire pubbliche se all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

Non è previsto il voto per delega. È possibile votare per corrispondenza, utilizzare la PEC, la video conferenza e la video chiamata nel corso dell'assemblea, se l'associazione dispone delle tecnologie necessarie e se è possibile verificare l'identità dell'associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviare utilizzando PEC, email, SMS e whatsapp, o altre app sociali, in accordo con la volontà del socio. La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea alla PEC, mail, numero di cellulare risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, oppure da un membro del Consiglio Direttivo. Se nessuno provvede, i soci possono rivolgersi al Presidente del Tribunale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo e, se previsti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina le linee programmatiche dell'attività dell'associazione e approva eventuali regolamenti interni;
- delibera la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. I voti sono palesi tranne sull'esclusione dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il maggior numero di consensi. Se le proposte ottengono la parità dei consensi si considerano respinte.

Nell'elezione alle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani per iscrizione all'associazione.

Per modificare lo Statuto e per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la convocazione di un'assemblea straordinaria che abbia all'ordine del giorno esclusivamente la modifica o lo scioglimento e devoluzione del patrimonio, con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo decadono tutti gli altri organi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati: ammonimento, sospensione, altro, dopo aver sentito l'interessato;

- esaminare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- valutare eventuali convenzioni;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- valutare se nominare il Collegio dei probiviri e il Comitato scientifico, ed emanarne le regole di funzionamento;
- provvedere a individuare, a ogni scadenza del mandato, le modalità di presentazione delle candidature e di elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto delle regole democratiche.

Il Consiglio Direttivo è formato da quattro componenti, più il Presidente eletto separatamente, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare Vice Presidenza, Segreteria Organizzativa, Tesoreria, e a individuare eventuali altri ruoli necessari all'associazione, al proprio interno o fra gli associati. Il consigliere assente per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade ed è sostituito.

Il subentro nei posti vacanti avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti. In caso di esaurimento della lista, il Consiglio Direttivo effettua le nomine per cooptazione, con ratifica dell'Assemblea alla prima occasione. In caso di dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; può proporre la costituzione di altri enti, istituzioni non profit, deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti utili per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione; può proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ordina e dispone riguardo alla composizione e al funzionamento della struttura operativa dell'organizzazione, ovvero delibera i provvedimenti di assunzione e di licenziamento e cura i rapporti con il personale dipendente, ivi compresa anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri affinché le svolga con continuità e relazioni periodicamente il consiglio Direttivo stesso.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per eventuali gravi impedimenti sopraggiunti, per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se previsto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - (Organo di controllo - Collegio dei Revisori)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è costituito al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed è eletto dall'Assemblea. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo è monocratico, tranne che il Consiglio Direttivo valuti diversamente, in tal caso predisporrà per l'elezione di un Collegio dei Revisori. In caso di dimissioni totali dell'Organo di controllo, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni, in caso di dimissioni parziali il subentro avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti, se esaurita il Collegio dei Revisori nomina i propri membri per cooptazione, con ratifica dell'Assemblea alla prima occasione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il bilancio sociale riporta gli esiti di tali atti.

ART. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) valori di cassa e da tutte le altre attività dedotte le eventuali passività;
- b) le riserve formate dagli avanzi di gestione;
- c) gli eventuali titoli pubblici e privati;
- d) dai beni mobili, immobili e mobili registrati, che, per acquisto, lasciti e donazioni, comunque vengano in possesso dell'Associazione.

L'Associazione può ricevere le donazioni e accettare, con beneficio d'inventario, i lasciti testamentari, anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore; in tal caso il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

I mezzi di finanziamento dell'attività dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi versati annualmente dagli associati; i contributi straordinari elargiti dai soci possono essere stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
- b) dai contributi degli aderenti, anche a titolo di rimborso spesa per i servizi ricevuti;
- c) dai contributi, dalle erogazioni e dai lasciti straordinari, in denaro e non, corrisposti dagli associati o dai comuni cittadini o da Enti o da Associazioni, la cui attività non sia in contrasto con i fini perseguiti dall'Associazione;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- e) dalle sovvenzioni e dai contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) dalle entrate percepite per i servizi resi;
- g) dai proventi derivanti dalle attività associative, quali manifestazioni ed iniziative;
- h) da ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
- i) dai proventi derivanti da qualsiasi attività commerciale e produttiva marginale direttamente connessa alle finalità statutarie; debitamente autorizzata dalle Autorità competenti in virtù della legislazione vigente;
- j) in genere da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel casi previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Nel caso in cui sia obbligata, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, quando previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta e motivata all'organo competente, il quale provvederà a fornire al socio il libro richiesto.

ART. 18 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO

ALLEGATO

Registrato il 6 NOV. 2018

Mod. 3 al n. 2612

